

STATUTO

“ _____ ”

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata:
“ _____ ”
La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente ai Comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti, secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT.
2. È in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di società ed enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica totalitaria.
3. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all’eguaglianza sostanziale.
4. Ad espletamento della propria vocazione pubblica, la società tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l’opportunità, su scala universale. Tenendo presente la natura dell’acqua bene comune, la società promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica.
5. Si costituisce una Consulta con la presenza di Associazioni, Coordinamenti, Comitati che, all’interno dell’Ambito, hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato.
6. Ogni rappresentanza riconosciuta sarà presente con un Componente.
7. La Consulta avrà potere consultivo ed essere ascoltata su richiesta, anche di una sola organizzazione, per quanto attiene l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, sia con l’Assemblea che con la Direzione che con l’organismo che esercita il Controllo Analogo.

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di _____.
2. Con deliberazione dell’Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Articolo 3

Oggetto

1. La società agisce ed opera su incarico, committenza ed in favore dei Comuni ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale.
2. La durata dell’Affidamento del Servizio Idrico Integrato e delle altre attività statutarie, ai sensi della predetta normativa, è stabilita per la durata di _____ anni, ossia sino al

- _____, salvo successive proroghe.
3. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico come definito dal d.lgs. 152/2006:
 - a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;
 - b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.
 4. La Società potrà a tal fine:
 - a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni Proprietarie, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;
 - b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;
 - c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
 - d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;
 - e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;
 - f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;
 - g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali;
 - h) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa delle attività di cui ai punti precedenti.
 5. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra anche al di fuori dell'ambito territoriale di Agrigento, nei limiti di legge e purché in favore di enti pubblici anche non soci e pubbliche amministrazioni in genere.
 6. La Società potrà promuovere e costituire - od assumere partecipazioni - sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi ed enti in genere, sia italiani che esteri, aventi oggetto analogo, affine, connesso al proprio, purché a capitale interamente pubblico.
 7. La Società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria, né svolgere attività riservate ad altri soggetti o di natura tale da comportare la perdita della qualifica di società "in house".

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
2. Essa può essere anticipatamente sciolta nei modi, per le cause e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, risultante da apposita dichiarazione del soggetto interessato debitamente acquisita agli atti sociali.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di euro _____ (_____/00), diviso in numero _____ (_____) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
4. La società può validamente deliberare l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, stabilendo la relativa disciplina.
5. È da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

Articolo 7

Strumenti finanziari

1. La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.
2. In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 8

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

2. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.
3. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 9

Patrimoni destinati

1. La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 10

Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Recesso ed esclusione del Socio

1. Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica della formulazione dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la modifica del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.
3. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.
4. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
5. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
6. Il Consiglio di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
7. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

8. Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
9. L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:
 - a) abbia perso anche solo uno dei requisiti per far parte della società;
 - b) si sia reso insolvente;
 - c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società.
10. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società.
11. La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.
12. La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.
13. La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoperte, le stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 12

Organi della Società

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) il Collegio Sindacale;
 - e) il Revisore legale dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono riservate alla competenza **dell'Assemblea Ordinaria**:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - d) la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - e) autorizzare l'Organo amministrativo alla nomina del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale;
 - f) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore Legale dei Conti, nonché del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale;

- g) l'approvazione preventiva, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo, del budget annuale e del correlato programma annuale delle attività, nonché del Piano triennale industriale, contenente gli obiettivi strategici da perseguire ed il Piano dei fabbisogni organizzativi e di personale;
 - h) la misura e le modalità della compartecipazione dei comuni soci alla copertura dei costi di gestione della società;
 - i) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati;
 - j) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - k) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.
3. A decorrere dal quarto esercizio sociale ed in sede di approvazione bilancio per l'esercizio trascorso l'assemblea ha facoltà di revocare il Consiglio di Amministrazione qualora vi siano ricorrenti perdite di bilancio.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza **dell'Assemblea straordinaria**:
- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
 - c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
 - d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
 - e) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
 - f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.
2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
5. È anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per videoconferenza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
6. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:
- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
 - b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
 - c) le materie all'ordine del giorno;
 - d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
7. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.
2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 18

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

1. L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 20

Norme per il computo quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Articolo 21

Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. Nelle more della emissione dei titoli azionari, la legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.
2. Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.
3. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
4. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.
5. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 24

Controllo analogo e trasmissione documenti

2. La Società opera su incarico e committenza degli organismi di diritto pubblico soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dai Comuni e dagli altri Enti pubblici sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di un apposito ufficio costituito da Dirigenti, Funzionari o Personale dei Comuni soci appositamente costituito presso il Comune di _____.
3. Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate, verificando tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi di ciascuna Amministrazione controllante cui spetta il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
4. Nell'esercizio dell'attività di controllo ed in esito allo stesso gli Enti Controllanti di concerto e per il tramite del predetto ufficio tra loro possono emanare direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.
5. Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.
6. L'attività di controllo deve sempre svolgersi garantendo la partecipazione democratica delle amministrazioni controllanti e privilegiando di volta in volta le disposizioni impartite in tema dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività sociale per la parte di loro esclusiva competenza.
7. L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
8. Gli strumenti di governo societario sono integrati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.175/2016, con i seguenti ulteriori strumenti:
 - a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi

interessi coinvolti nell'attività della società;

- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Anche dei suddetti strumenti viene fornita adeguata informativa all'Assemblea nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio

9. L'assetto organizzativo interno della Società è determinato dall'Organo amministrativo con propria deliberazione, articolando le attività societarie nei seguenti Servizi: Produzione e Potabilizzazione; Distribuzione Idrica; Fognature ed Acque Meteoriche; Depurazione; Ambiente, Sicurezza, Qualità; Tecnico, Studi, Progetti e Lavori; Affari Generali, Contratti, Gare ed Appalti; Risorse Umane; Legale e Contenzioso; Commerciale e Tariffe; Bilancio, Finanza e Contabilità.
10. L'organo amministrativo dovrà trasmettere semestralmente ai soci che ne facciano richiesta la seguente documentazione:
 - a) una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati di cui al Piano industriale triennale di cui al precedente art.13;
 - b) elenco degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
 - c) gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali: il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'applicazione dei provvedimenti;
 - d) un report economico suddiviso in macro-voci e per centri di costo analitici riferiti ai vari Servizi Societari;
 - e) un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
11. La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del loro mandato e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

Composizione e nomina

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.
2. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.
3. Nella scelta degli amministratori viene il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

4. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.
7. I componenti dell'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. È esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza.
8. A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di perdite di bilancio costituisce giusta causa per la revoca dalla carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti in carica, provvedono, senza indugio, a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.
10. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvede a ratificare la nomina o a nominare nuovi amministratori.
11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
12. Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni e direttive legittimamente fornite in sede di controllo analogo e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultimo con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso, nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 26

Poteri

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.
2. L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale ed ai Dirigenti dei Servizi Societari.
3. Non sono delegabili le seguenti materie:
 - a) Le assunzioni in servizio, i licenziamenti ed in generale tutto ciò che riguarda la modifica dello status economico e giuridico del personale dipendente;
 - b) L'approvazione di Accordi di Lavoro;
 - c) L'approvazione dell'assetto organizzativo interno della società, ove sono precisate le competenze dei diversi Servizi Societari e delle singole Unità ed Uffici in cui questi si articolano e la individuazione dei relativi responsabili con i corrispondenti livelli di inquadramenti in dipendenza del ruolo attribuito.
 - d) L'approvazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza predisposto dal Responsabile della Anticorruzione Trasparenza nel rispetto della normativa in

- materia e delle linee guida dell'ANAC.
- e) L'approvazione del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. n.231/2001.

Articolo 27

Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge e per statuto.
2. In particolare, al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:
 - a) presiede l'Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) dirige, coordina e modera la discussione;
 - d) proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
 - e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.

Articolo 28

Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di autorizzazione dell'Assemblea, nomina il Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal C.d.A. e dal Presidente e coordina i dirigenti dei diversi Servizi societari. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da un Vice Direttore, previa deliberazione di autorizzazione dell'Assemblea, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti societari. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 29

Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o presso locali dei Comuni soci. In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.
3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spediti almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

6. Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.
8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30

Compensi

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.
2. All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 31

Rappresentanza Legale

1. La rappresentanza della società ed il relativo potere di firma di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di Revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La rappresentanza legale ed il relativo potere di firma e di nomina di avvocati e procuratori spetta anche al Direttore Generale, nei limiti dei poteri delegati.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Consigliere più anziano per età anagrafica in carica.
4. La firma del Consigliere anziano per età anagrafica fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 32

Controllo della gestione

1. Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo interno, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 33

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano

in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

Articolo 34

Revisione legale dei conti

1. Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'Assemblea ordinaria, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 35

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e Responsabile della Anticorruzione e Trasparenza

1. L'Organo Amministrativo predispone ed approva un regolamento dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
2. Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.
3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo. In questo caso è prevista una maggiorazione massima del compenso del 15%.
4. L'Organo Amministrativo nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in applicazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato in coerenza alla vigente normativa di settore.

Articolo 36

Parità di genere

1. La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.
3. Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.
4. La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.
5. In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e

contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
3. Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.
4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.
5. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Articolo 38

Codice Antimafia ed Anticorruzione

1. L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia e anticorruzione, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti.

Articolo 39

Costi sociali

1. Qualora le Amministrazioni comunali, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, dispongano che la società effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, provvede in ogni caso ad assicurare la copertura del costo corrispettivo.

Articolo 40

Quantitativo minimo giornaliero e fabbisogno vitale

1. Nel rispetto delle normative vigenti, si prevede l'erogazione a tariffa minima, del tutto gratuita per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari non abbienti, del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'Azienda e del singolo Comune.

Articolo 41

Fondo di solidarietà internazionale

1. Nell'ottica di una progressiva eliminazione degli squilibri economici e sociali mediante

una buona pratica di governo dell'acqua bene comune, l'Assemblea può autorizzare l'adesione a fondi di solidarietà internazionale volti a sostenere progetti di accesso alla risorsa idrica che siano gestiti attraverso forme di cooperazione partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza finalità lucrative, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.

2. Tenuto conto della sua vocazione pubblica e della natura dell'acqua bene comune l'Azienda può destinare una quota degli utili ad opere infrastrutturali di captazione e somministrazione della risorsa idrica nei Paesi del Terzo Mondo.

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Articolo 42

Pubblicità degli atti

1. Nel rispetto della sua vocazione pubblica ed in considerazione della natura dell'acqua bene comune, la società governa il servizio idrico integrato in piena attuazione del principio di trasparenza.

2. Il presente Statuto, nonché le deliberazioni in merito agli atti fondamentali e ad ogni altro atto adottato, nei limiti delle leggi vigenti e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo sostanziale gli interessi dell'azienda, sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale dei Comuni consorziati e nel sito societario.

Articolo 43

Informazione e partecipazione

1. La società riconosce nella partecipazione responsabile ed attiva della cittadinanza informata mediante l'elaborazione, la formulazione e la diffusione di osservazioni e proposte in merito alla gestione aziendale ed all'amministrazione della risorsa idrica, un valore aggiunto per il buon governo dell'acqua bene comune.

In particolare, l'Azienda:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta ai sensi di legge;
- b) esorta all'elaborazione di osservazioni e proposte da parte della cittadinanza informata a norma del regolamento interno;
- c) prende in diretta considerazione le istanze presentate da organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa conseguire, nel più breve tempo possibile, adeguato riscontro;
- d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, assicurando lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica, di regolari incontri con la cittadinanza e visite guidate, nonché predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati della propria attività e delle modalità di gestione dei propri servizi.

2. La società istituisce con cadenza annuale la giornata dell'acqua pubblica volta alla sensibilizzazione delle comunità, in riferimento alla sua valenza universale di bene comune.

Articolo 44

Carta dei Servizi

1. Ai sensi di legge e delle Deliberazioni dell'Autorità nazionale competente, la società si dota di una Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato, contenente le modalità di attuazione del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali.

SCIoglimento
Articolo 45
Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

VARIE
Articolo 46
Controversie

1. Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Agrigento.

Articolo 47
Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.